

Titolo III

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 19

Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei limiti delle risorse disponibili,

promuovono la cultura del volontariato,

in particolare tra i giovani,

anche attraverso apposite iniziative

da svolgere nell'ambito

delle strutture e delle attività scolastiche,

universitarie ed extrauniversitarie,

valorizzando le diverse esperienze

ed espressioni di volontariato,

anche attraverso

il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato

e di altri enti del Terzo settore,

nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

definisce con decreto

i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo

delle competenze acquisite

nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio,

le Università possono riconoscere,

nei limiti previsti dalla normativa vigente,

crediti formativi

a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato

certificate nelle organizzazioni di volontariato

o in altri enti del Terzo settore

rilevanti per la crescita professionale

e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,

dopo le parole

«che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva»,

sono inserite le seguenti:

«o attività di volontariato in enti del Terzo settore

iscritti nel Registro unico nazionale

per un numero di ore regolarmente certificate».

Note all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.

- Si riporta l'art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64

(Istituzione del servizio civile nazionale):

«Art. 10 (Benefici culturali e professionali).

- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».